



CLAUSOLA DEGGENDORF E NUOVI ADEMPIMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI

Uno degli aspetti procedurali più critici nella gestione condivisa tra Commissione e autorità nazionali dei casi di aiuto di Stato riguarda la corretta esecuzione delle decisioni comunitarie negative dalle quali derivi un recupero di aiuti presso le imprese. Tale fase di ripristino della status quo ante, come è noto, si realizza a cura degli Stati e in base alle procedure nazionali.

In questo contesto va inquadrato il comma 1223 dell'art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili. Il comma prevede infatti che: "I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea".

Si tratta della cosiddetta "clausola Deggendorf" che discende dalla giurisprudenza omonima nella quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell'ambito della valutazione di nuovi aiuti, dell'eventualità che un'impresa beneficiaria possa aver ricevuto in precedenza – sulla base di altri regimi – aiuti dichiarati incompatibili e quindi soggetti all'obbligo di recupero. E' in base a tale giurisprudenza che la Commissione da qualche tempo impone agli Stati di assicurarsi che un'impresa che debba restituire aiuti giudicati incompatibili non possa essere destinataria di nuovi aiuti – anche se compatibili – prima di aver restituito i primi.

La previsione della Finanziaria, che si colloca su questa linea, ha peraltro lo scopo limitato di risolvere alcune specifiche situazioni in merito alle quali è in corso un contenzioso con la Commissione europea. Si tratta di :

- agevolazioni contributive per contratti di formazione lavoro
- aiuti in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (ex Municipalizzate)
- interventi urgenti 2003 in materia di occupazione (imprese in amministrazione straordinaria)
- sgravi fiscali di cui alla Tremonti bis applicata nelle aree disastrose.

In sostanza, dalla previsione contenuta in Finanziaria discende l'obbligo di verifica circa il fatto che i futuri percettori di qualunque tipo di aiuto - salvo gli aiuti *de minimis* - da qualunque amministrazione erogato, non debbano ancora restituire aiuti incompatibili ottenuti in applicazione dei regimi specificamente citati.

I modi e le forme di tali (auto)dichiarazioni sono state stabilite con un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007. Il decreto riporta gli schemi di dichiarazione, cui dovranno riferirsi tutte le

amministrazioni, ognuno relativo alle diverse condizioni soggettive delle imprese rispetto alla fruizione degli aiuti considerati.

18 luglio 2007